



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5712

Seduta del 15/12/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

NUOVA STRATEGIA PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE – AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 5 BIS, COMMA 5, DELLA L.R. 15 OTTOBRE 2007 N. 25

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luca Dainotti

La Dirigente Monica Bottino

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”, in particolare l'art. 5 bis, con il quale è stato istituito il “Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine” (a seguire anche Fondo);
- la D.G.R. n. X/6462 del 10 aprile 2017 “Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – Definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15 ottobre 2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29 dicembre 2016 n. 34”;

RILEVATO che il comma 5 bis dell'art. 5bis della l.r. 25/2007 prevede che Giunta regionale, con propria deliberazione, approvi gli aggiornamenti e le integrazioni ai criteri e alla disciplina generale di cui al comma 5;

CONSIDERATO che:

- secondo quanto previsto dall'art. 5 bis della l.r. 25/2007 la Regione individua e finanzia progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani;
- con il Fondo si punta a favorire la ripresa socioeconomica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità nonché ad agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani;

RITENUTO, al fine di favorire la realizzazione di strategie locali che abbiano una rilevanza sovracomunale, di aggiornare i criteri di cui alla D.G.R. X/6462/2017 prevedendo i seguenti obiettivi principali:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree montane al fine di contrastare fenomeni di isolamento e abbandono;
- elaborare strategie di sviluppo sostenibile e resiliente;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;

RITENUTO altresì di definire, con la presente deliberazione, le modalità e i criteri per la presentazione di strategie di sviluppo locale a seguito di manifestazione d'interesse promossa da Regione Lombardia, nonché i beneficiari, le spese ammissibili e le fasi del procedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, recante l'aggiornamento dei criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale, che definisce gli elementi caratterizzanti della manifestazione d'interesse da approvare con decreto del dirigente regionale competente e, in particolare:

- i soggetti beneficiari del finanziamento;
- l'ambito territoriale di intervento;
- le categorie di intervento ammissibili;
- le tipologie di spesa ammissibili;
- la percentuale di contributo riconoscibile, rispetto alla spesa ammissibile relativa all'intervento, e l'importo massimo del contributo erogabile;
- le tempistiche del procedimento e delle relative fasi;
- i criteri generali di valutazione degli interventi presentati;
- i criteri per la concessione dei finanziamenti ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

VISTA la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- la comunicazione n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la comunicazione n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga il Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;

- il Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE);

VALUTATO che le risorse concesse a favore di interventi in ambito di viabilità stradale, quelle concesse per interventi su edifici comunali destinati ad attività istituzionali o per opere funzionali alle attività istituzionali o ad attività senza svolgimento di attività economica, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto opere pubbliche senza rilievo di attività economiche;

VALUTATO altresì che i contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

RITENUTO, qualora dalla istruttoria della competente U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento:

- al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esenzione per categoria), con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente artt. 36 bis, 38, 39, 41, 46 e 48, alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali artt. 55, 56;

RITENUTO altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016 n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- la Comunicazione della Commissione "Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
- il DM 22 aprile 2008 "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea";

DATO ATTO che i provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica saranno trasmessi alla Direzione Generale competente in materia per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, inoltre, che i contributi previsti dalla presente deliberazione con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile, e previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r 445/2000;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

DATO ATTO che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013;

DATO ATTO che qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;

CONSIDERATO che gli oneri di cui alla presente deliberazione trovano copertura del presente atto, trovano copertura sul capitolo 9.07.203.14903 "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – soggetti pubblici – mutuo" per euro 5.000.000,00 sul 2022 e per euro 9.268.000,00 nel 2023;

RITENUTO, di demandare al dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome l'assunzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

degli atti e dei provvedimenti finalizzati alla concessione dei contributi per l'attuazione delle strategie di sviluppo di cui alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che i provvedimenti attuativi di cui alla presente deliberazione dovranno disporre tra l'altro in merito:

- ai criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, ove sia valutata in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;
- alla trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017 n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;

ACQUISITO, nella seduta del 30 novembre 2021 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato B della d.g.r. XI/5371 del 11 ottobre 2021 e al Decreto del Segretario Generale n. 15026 del 8 novembre 2021;

DATO ATTO che la presente deliberazione concorre alla realizzazione del Risultato Atteso TER 0907.24 "Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)";

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economici a persone ed enti pubblici e privati;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

RICHIAMATI:

- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità regionale e la legge regionale 29 dicembre 2020 n. 27 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
- la d.g.r 29 ottobre 2021 n. 5438 "Approvazione della proposta di progetto di legge "bilancio di previsione 2022-2024" e del relativo documento tecnico di accompagnamento";
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'aggiornamento dei criteri e della disciplina di cui al comma 5 dell'art. 5 bis "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine" della l.r. 25/2007, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che gli oneri a carico di Regione Lombardia di cui alla presente deliberazione pari a euro 14.268.000,00, trovano copertura sul capitolo 9.07.203.14903 "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – soggetti pubblici – mutuo" ed in particolare, previa approvazione della legge di bilancio 2022/2024, per euro 5.000.000,00 sul 2022 e per euro 9.268.000,00 nel 2023;
- 3) di stabilire che, qualora dalla istruttoria della competente U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, si faccia riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui alla presente deliberazione:

- al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente artt. 36bis, 38, 39, 41, 46 e 48, alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali artt. 55, 56;
- alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) e alla decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 art. 2 "Ambito di applicazione", par. 1 lett c), art. 3 "Compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notifica", art. 4 "Incarico", art. 5 "Compensazione", art. 6 "Controllo della sovracompensazione", in relazione agli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (codice CAR);

4) di demandare al dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome, l'assunzione, nel rispetto della disciplina contenuta nell'allegato A, degli atti e dei provvedimenti finalizzati alla concessione dei contributi per l'attuazione delle strategie, compresi i provvedimenti in merito ai criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, ove sia valutata in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE e alla trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 9 "Pubblicazione e Informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) n. 651/2014, della sintesi delle informazioni relative alle misure descritte e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da



Regione Lombardia

LA GIUNTA

parte della Commissione europea e della sua conseguente pubblicazione sul sito web della Commissione, condizionando l'attuazione degli aiuti di cui al presente atto alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;

- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 ex artt. 26 e 27.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

NUOVA STRATEGIA PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE – AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 5 BIS, COMMA 5, DELLA L.R. 15 OTTOBRE 2007 N. 25	
FINALITÀ	<p>Oggetto dei presenti criteri è la selezione di strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale, la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale, l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete degli attori istituzionali locali.</p> <p>Obiettivo generale è la definizione e la realizzazione di strategie locali che abbiano una rilevanza sovracomunale, atte a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree montane al fine di contrastare fenomeni di isolamento e abbandono;• Elaborare strategie di sviluppo sostenibile e resiliente;• Promuovere una maggiore qualità della progettazione locale. <p>Le strategie dovranno essere corredate da un piano di azione che traduca gli obiettivi strategici in progettualità da realizzarsi sui territori individuati dalle stesse.</p> <p>Le strategie saranno attuate attraverso la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici coinvolti, mediante l'individuazione di un soggetto capofila.</p> <p>Conseguentemente all'approvazione dei presenti criteri, Regione Lombardia pubblicherà una manifestazione d'interesse per selezionare le strategie di sviluppo locale.</p>
PRS – RISULTATO ATTESO	<p>Ter.09.07.24 Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine).</p>

SOGGETTI BENEFICIARI	<p>I beneficiari sono partenariati di progetto composti da Enti pubblici, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unioni di Comuni e Comuni classificati “montani” o “parzialmente montani” coerentemente con la DGR 8 maggio 2014 n. X/1974; • Comunità Montane; • Enti Parco, limitatamente ai territori dei comuni “montani” e “parzialmente montani”; <p>Sono esclusi, ai sensi dell’art. 5bis della l.r. 25/2007, i Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della provincia di Sondrio; • della provincia di Pavia in quanto provincia con territorio montano inferiore al 30% del territorio provinciale; • della provincia di Brescia confinanti con la provincia di Trento come individuati nell’allegato A alla delibera n. 4 dell’1 ottobre 2021 del Fondo Comuni Confinanti. <p>Il Capofila della proposta, da individuarsi fra i soggetti sottoscrittori, può essere una Comunità Montana, un’Unione di Comuni o un Comune designato dal partenariato locale che coordina l’attuazione della strategia, anche per gli aspetti di monitoraggio e rendicontazione finanziaria e costituisce interfaccia di Regione in tutte le fasi.</p> <p>La proposta di strategia deve pervenire a Regione Lombardia da parte del Capofila ed essere sottoscritta da almeno cinque Enti facenti parte di un ambito territoriale omogeneo, inteso quale porzione di territorio avente caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili.</p> <p>La proposta può essere sottoscritta anche da più Comunità Montane e/o più Unioni di Comuni.</p> <p>Ogni territorio può essere interessato da una sola strategia pertanto ciascun soggetto può sottoscrivere una sola proposta.</p> <p>Il territorio di progetto, dato dalla sommatoria del territorio dei comuni partecipanti, deve essere contiguo sotto il profilo geografico e territoriale.</p> <p>Possono concorrere all’attuazione delle strategie eventuali soggetti privati e soggetti del terzo settore per interventi rientranti nei punti a) e b) degli “interventi ammissibili” che non prevedano un co-finanziamento regionale.</p>
SOGGETTO GESTORE	<p>La gestione della manifestazione d’interesse è in capo a Regione Lombardia.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 14.268.000,00, disponibili sulle annualità 2022 e 2023 del bilancio regionale.</p>
FONTE FINANZIAMENTO	<p>DI Capitolo 9.07.203.14903 “Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - soggetti pubblici - mutuo”</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo concesso è in capitale a fondo perduto.</p> <p>L’ammontare dei contributi è commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>Per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (risultante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell’Istituto nazionale di statistica), gli Enti parco e le comunità montane sono concessi contributi sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile (art. 28 sexies della l.r. 34/1978).</p> <p>La dimensione finanziaria della strategia non deve superare l’importo di € 3.500.000,00.</p>

	<p>L'importo di ogni singolo progetto non deve essere inferiore a € 200.000,00. Le spese devono essere riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.</p> <p>Il dettaglio delle spese ammissibili e di rendicontazione delle stesse sarà definito nella manifestazione d'interesse approvato da Regione Lombardia.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Le strategie devono essere coerenti con l'obiettivo generale indicato dall'art. 5bis della l.r. 25/2007 che è quello di favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché di agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani con politiche volte a contrastare i fenomeni di isolamento e di spopolamento.</p> <p>Gli interventi devono essere orientati al miglioramento, al potenziamento, alla valorizzazione e alla messa a sistema della dotazione di beni e di servizi pubblici a favore delle comunità locali, attraverso azioni sinergiche che abbiano come linee guida i principi di sostenibilità e resilienza.</p> <p>Gli interventi possono essere realizzati unicamente nel territorio dei comuni lombardi classificati come "montani" o "parzialmente montani".</p> <p>Nelle strategie proposte deve emergere la capacità di coordinare e integrare politiche ordinarie su servizi essenziali di cittadinanza (mobilità, sanità ed istruzione) con le politiche di sviluppo per la tutela e la valorizzazione del territorio.</p> <p>Saranno finanziabili esclusivamente interventi ricadenti nei seguenti ambiti strategici che devono essere sviluppati e integrati nell'elaborazione delle strategie oggetto di valutazione fornendo declinazioni in grado di tutelare e valorizzare le specificità dei diversi contesti sociali, economici e territoriali di riferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio e degli spazi aperti abbandonati, dismessi, sottoutilizzati, che versano in situazione di criticità, degrado, inadeguatezza o che necessitano di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali, didattici, culturali e sportivi; b. rafforzamento dell'inclusione sociale, contrasto alla povertà e riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali e di genere, attraverso interventi a sostegno delle fasce di popolazione più deboli e vulnerabili; c. efficientamento energetico degli edifici e azioni volte al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici; d. produzione di energia da fonti rinnovabili locali, anche con interventi finalizzati alla realizzazione di comunità energetiche, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse (con particolare riferimento a quelle legate alla filiera bosco-legno locale), il biogas, la cogenerazione e il biometano; e. costruzioni di nuove reti, con realizzazione dei relativi impianti di generazione, o estensione di reti esistenti di teleriscaldamento; f. digitalizzazione e potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale, diretti ad aumentare l'attrattività dei territori e a contrastare il digital divide; g. creazione di infrastrutture per garantire servizi culturali anche a fini turistici, creazione o manutenzione straordinaria di itinerari tematici e di percorsi storici; h. mobilità sostenibile con sviluppo di reti infrastrutturali stabili e di supporto a forme di mobilità a basso impatto e alto rendimento locale (reti ciclabili di scala territoriale, con particolare attenzione alla copertura dei percorsi casa-scuola e casa-lavoro e al potenziamento degli itinerari legati al cicloturismo); i. integrazione delle reti di mobilità, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di manufatti e infrastrutture stradali e di mobilità

	<p>esistenti di competenza, con esclusione delle opere attinenti il mero rifacimento del manto stradale e/o dei marciapiedi;</p> <p>j. integrazione e potenziamento di percorsi escursionistici, itinerari turistici, aree attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete;</p> <p>k. realizzazione di spazi attrezzati da destinare allo sviluppo e al sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;</p> <p>l. interventi volti alla valorizzazione dei rifugi di proprietà di Enti pubblici.</p> <p>La strategia di sviluppo locale deve, a pena di esclusione dalla valutazione, contenere i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia; • un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresi i punti di forza e di debolezza, e un'analisi delle opportunità e delle minacce; • una descrizione della strategia complessiva e dei suoi obiettivi; • un piano d'azione che traduca gli obiettivi in progetti comprensivi di cronoprogramma di attuazione e finanziario e di piano di finanziamento. <p>La strategia complessiva di sviluppo deve avere un orizzonte ampio e indicare le azioni ritenute necessarie per incidere sul territorio, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge regionale n. 25/2007. Il piano di azione deve contenere un elenco di progetti in ordine di priorità.</p> <p>I singoli progetti devono prevedere, in coerenza con le procedure di contabilità pubblica, una scansione annuale dettagliata dei cronoprogrammi.</p> <p>I progetti possono interessare il territorio di un Comune non sottoscrittore della strategia previa acquisizione del consenso da parte dello stesso.</p> <p>I singoli interventi facenti parte della strategia devono rispettare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree e gli immobili oggetto di intervento devono essere di proprietà pubblica (proprietà di un Comune/Comunità Montana o di altra Amministrazione pubblica ovvero del Demanio dello Stato), nella disponibilità esclusiva di un soggetto pubblico tra quelli previsti come beneficiari per la strategia in virtù di un titolo che ne legittimi il possesso - es. diritto di superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento o acquisite in proprietà o nella disponibilità tramite acquisizione di diritto di superficie a seguito dell'attuazione dell'intervento finanziato; • sono ammessi interventi i cui lavori risultino affidati successivamente alla data del 1 gennaio 2022. <p>Il finanziamento è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell'UE ove non è prescritto il divieto di cumulo. Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali concessi a qualsiasi titolo per le stesse opere o interventi.</p>
ATTIVITA' NON AMMESSE	Interventi classificati di manutenzione ordinaria e interventi non rientranti nelle fattispecie di cui alla legge 350/2003, art. 3, comma 18
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le risorse concesse a favore di interventi in ambito di viabilità stradale, quelle concesse per interventi su edifici comunali destinati ad attività istituzionali o per opere funzionali alle attività istituzionali o ad attività senza svolgimento

di attività economica, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto opere pubbliche senza rilievo di attività economiche.

I contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato.

Qualora dalla istruttoria sulle proposte di strategie presentate a seguito della manifestazione d'interesse emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, i contributi saranno concessi, con riferimento, ai fini dell'inquadramento:

- al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente artt. 36 bis, 38, 39, 41, 46 e 48, alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali artt. 55, 56;

Gli aiuti possono essere concessi nell'ambito delle regole per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- la Comunicazione della Commissione "Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
- il DM 22 aprile 2008 Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. spese afferenti ai lavori utili e pertinenti alla realizzazione degli interventi; 2. spese tecniche e somme a disposizione, comprese quelle di progettazione, di acquisizione servizi professionali e di acquisizione delle aree su cui è previsto l'intervento (max 10% delle spese di cui al punto 1); 3. spese afferenti l'acquisto di dotazioni (quali computer, apparati di telefonia, arredi, attrezzature sportive) a condizione che queste siano strettamente connesse agli investimenti oggetto dell'intervento ed abbiano una rilevanza economica marginale, per un importo non superiore al 10% del costo complessivo dell'opera; 4. IVA (solo nel caso in cui non possa essere recuperata). <p>Sono ammissibili le spese successive al 1 gennaio 2022 per progetti i cui lavori siano stati avviati successivamente alla medesima data.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse da parte di Regione Lombardia in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. In caso di parità di punteggio, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
<p>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>La proposta di strategia deve essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma Bandi online, all'indirizzo www.bandi.servizirl.it.</p> <p>L'istruttoria delle strategie è condotta da Regione Lombardia.</p> <p>L'istruttoria prevede la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ad esito della quale segue la valutazione delle sole proposte ritenute ammissibili.</p> <p>La verifica di ammissibilità è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo e la sua completezza documentale.</p> <p>In particolare, le domande sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentazione nei termini e con le modalità previste dalla manifestazione d'interesse; • Completezza della documentazione prevista; • Sussistenza dei requisiti del Capofila e del partenariato con le disposizioni della manifestazione d'interesse; • Proprietà pubblica o disponibilità come da paragrafo "interventi ammissibili" da parte di un soggetto pubblico (tra quelli previsti come beneficiari della strategia); • Aderenza degli interventi alle fattispecie di investimenti di cui alla legge 350/2003, art 3 comma 18. <p>A seguito della verifica di ammissibilità delle domande, la strategia viene valutata privilegiando le proposte che dimostrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corrispondenza della proposta con le finalità della manifestazione d'interesse; • capacità di delineare una strategia organica di sviluppo locale di medio-lungo periodo e di scala territoriale; • capacità di attivare e valorizzare i cicli di produzione locale; • coerenza degli interventi rispetto alla strategia complessiva; • maggiore articolazione del partenariato;

	<ul style="list-style-type: none"> • maggiore percentuale di cofinanziamento garantito dalla rete di partenariato; • maggiore livello di definizione progettuale degli interventi proposti nelle strategie. <p>La selezione finale avviene, sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria, in funzione delle risorse ipotizzate nelle proposte di strategia e nei limiti dello stanziamento dei fondi regionali.</p> <p>Al termine della fase istruttoria Regione Lombardia provvede ad approvare l'elenco delle proposte in ordine di punteggio decrescente, con indicazione del Capofila, della strategia, della spesa ammissibile e del contributo concedibile. Con il medesimo provvedimento sono indicate le proposte non ammissibili con la specifica delle relative motivazioni.</p>
<p>MODALITÀ EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p style="text-align: right;">DI</p> <p>Sulla base della graduatoria approvata Regione Lombardia provvede a sottoscrivere relativo Accordo di Collaborazione con i soggetti Capofila e, con proprio provvedimento, ad erogare il contributo con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trenta per cento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione; • le successive risorse, fino al raggiungimento dell'ottanta per cento del contributo complessivo, in conseguenza dell'avanzamento della strategia, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali, previa rendicontazione della spesa sostenuta per un importo pari al 70% dell'ultima erogazione e del 100% delle erogazioni precedenti; • il saldo, fino al venti per cento del contributo, entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori per gli interventi della strategia, previa presentazione della rendicontazione finale del medesimo corredata del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) nonché del riepilogo di tutte le spese sostenute. <p>È compito del Capofila fornire, con cadenza almeno trimestrale, un monitoraggio dell'avanzamento della strategia durante tutta la fase di attuazione della stessa.</p>